

CONTRATTO DI NOLEGGIO BENI MOBILI

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

La ditta "Le vie dell'Arte di Memoli Daniela", con sede legale in Brienza (PZ), in via Roma 24, num. P.iva 01761860764, in persona del suo legale rappresentante Memoli Daniela e di seguito indicato come noleggiatore, da una parte;

Sig. _____, nato a _____, il ___/___/___, residente a _____, in via _____, di seguito indicato anche come utilizzatore, dall'altra parte;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto.

L'utilizzatore noleggia il seguente bene mobile indicato come segue _____ e che è nella piena proprietà del noleggiatore e si trova in stato di perfetto funzionamento e manutenzione.

Art. 2 - Obblighi delle parti.

Il noleggiatore si obbliga a:

- consegnare il bene, quale oggetto del noleggio, in perfetta efficienza;
- garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale.

L'utilizzatore si obbliga a:

- prendere in consegna il bene, quale oggetto del noleggio, e a conservarlo con la diligenza di buon padre di famiglia;
- impiegare il bene per le applicazioni previste dalla sua natura;
- pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato all'art. 4 del presente contratto;
- restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto a ___ giorni dalla stipula nello stato e grado di efficienza, manutenzione, imballaggio e pulizia esistenti al momento della consegna, a propria cura e spese;

- è altresì responsabile della custodia del bene e dei danni provocati a terzi per uso improprio;
- è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.

Art. 3 - Responsabilità dell'utilizzatore.

L'utilizzatore è responsabile in caso di danneggiamento, furto, smarrimento dei beni oggetto del contratto di noleggio, qualunque ne sia la ragione e/o la causa. L'utilizzatore è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto ritenuto responsabile per eventuali danni e a rifondere al noleggiatore l'eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi anche se fossero causati da terzi.

Art. 4 - Prezzo del noleggio.

Per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari ad € ____; alla firma del contratto viene versato anche un deposito cauzionale per € _____.

Art. 5 - Modalità e termini di pagamento.

La ditta "Le vie dell'Arte di Memoli Daniela" pubblica sul sito www.leviedellarte.com il listino con le tariffe applicate al contratto di noleggio e si riserva il diritto di variare unilateralmente e in qualunque momento e senza preavviso sia le tariffe che i termini e le condizioni del presente accordo. Il prezzo del noleggio verrà comunque tra le parti pattuito al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio, sulla base del listino in vigore, della durata del noleggio, e dovrà essere corrisposto dall'utilizzatore al momento della presa in consegna dei beni oggetto del contratto. L'utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni, pari a €__ per giorno di ritardo e fatto salvo il maggior danno causato dal ritardo nella riconsegna. L'utilizzatore sarà altresì tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati nei beni al momento della riconsegna, come previsto nel precedente art. 3. Nel caso in cui l'utilizzatore non paghi la quota di noleggio relativa al bene, il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e l'utilizzatore si obbliga a riconsegnare al noleggiatore il bene, il quale noleggiatore tratterrà le somme incassate a titolo di penale.

Art. 6 - Cauzione.

L'utilizzatore dovrà versare una cauzione infruttifera, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto di noleggio. Tale importo, nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni riscontrati al ritiro dei beni, di mancata riconsegna nel termine pattuito o di qualsiasi altra inosservanza dell'utilizzatore degli obblighi contrattualmente previsti, potrà essere incassato o escusso dal noleggiatore, e l'importo relativo potrà essere trattenuto in tutto od in parte a titolo di corrispettivo del noleggio - ivi compreso l'addebito di eventuali interessi moratori e/o penalità correlate -, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto della determinazione giudiziale o convenzionale. Tale deposito cauzionale, una volta verificato il corretto adempimento a tutti gli obblighi contrattualmente previsti, incluso il totale e completo pagamento del corrispettivo pattuito, sarà restituito ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per il noleggio; l'utilizzatore autorizza espressamente sin da ora il noleggiatore a trattenere dal deposito cauzionale il corrispettivo addebitato all'utilizzatore così come contrattualmente pattuito ma risultante insoluto alla data di scadenza dello stesso, senza eccezioni di sorta. Resta implicito il fatto che nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficientemente capiente per coprire l'intero debito insoluto dell'utilizzatore, l'utilizzatore resta solidamente ed espressamente debitore nei confronti del noleggiatore per la parte eccedente rimasta insoluta, comprensiva di eventuali oneri accessori derivanti dall'insoluto. In nessun caso l'utilizzatore potrà procedere ad alcuna compensazione tra detto deposito cauzionale e quanto dovuto al noleggiatore a titolo di corrispettivo e/o di altre somme allo stesso dovute, fatta salva l'eventuale ed espressa deroga concessa insindacabilmente dal noleggiatore.

Art. 7 - Durata del contratto.

La durata del contratto verrà pattuita dalle parti al momento della sottoscrizione del presente contratto di noleggio. La decorrenza coincide con il giorno della consegna dei beni e la scadenza con la data prevista nel contratto per la riconsegna dei beni, che deve avvenire entro le ore 20.00 del giorno di scadenza. Il noleggiatore si riserva di autorizzare l'eventuale richiesta di proroga, che dovrà pervenire almeno un'ora e trenta minuti prima della scadenza del contratto, e la cui operatività è subordinata al pagamento del corrispettivo, calcolato ai sensi del precedente art. 5 in base alla nuova durata del contratto.

Art. 8 - Scadenza del termine di noleggio.

Il contratto ha termine naturale di ___ giorni dal ___/___/___ al ___/___/___. Al termine di tale periodo pattuito il bene dovrà essere riconsegnato al noleggiatore in sede o previo ritiro a domicilio subordinato al rimborso delle eventuali spese da questo sostenute.

Art. 9 - Facoltà di recesso.

Resta salva la facoltà dell'utilizzatore di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo caso l'utilizzatore si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio, lasciando facoltà al noleggiatore di stabilire l'eventuale sostituzione del bene e/o il rimborso delle somme versate.

Art. 10 - Mancato pagamento.

Nelle ipotesi di mancato pagamento o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico dell'utilizzatore, il noleggiatore avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene.

Art. 11 - Riservatezza.

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 12 - Legge applicabile.

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, ed in particolare le norme previste dall'art. 1571, c.c. e segg.

Art. 13 - Foro competente.

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Potenza.

Art. 14 - Disposizioni generali.

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

Letto confermato e sottoscritto in _____, il ___/___/_____

Il noleggiatore

l'utilizzatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13). Letto, confermato e sottoscritto in _____, il ___/___/_____.

Il noleggiatore

l'utilizzatore
